

*Gli effetti nefasti per la categoria di una possibile interpretazione del collegato lavoro*

# Vertenze a rischio decadenza

## Attenzione ai contratti di agenzia cessati dal 25/11/2010

DI LUCA ORLANDO

**T**utto potrebbe risolversi in una bolla di sapone, ma il rischio è troppo grande ed è opportuno informare e allertare la categoria.

Il problema nasce da una possibile lettura già ventilata da alcuni interpreti e addetti ai lavori dell'art. 32 della legge 183/10 (il famoso «collegato lavoro»), secondo la quale il nuovo regime di impugnazione dei licenziamenti opera anche per il caso del recesso del preponente nel contratto di agenzia.

Se così fosse per i contratti di agenzia disdetti e/o terminati successivamente al 24 novembre 2010, l'agente dovrebbe comunque procedere all'impugnazione formale del recesso entro i 60 giorni al fine di evitare di incorrere nella decadenza di cui appunto all'art. 32 della legge 183/10.

Le conseguenze reali di tale interpretazione sarebbero devastanti perché, di fatto, l'agente che non impugna, con qualsiasi atto, il recesso comunicato dalla mandante (anche se operato senza contestazioni o addebiti all'agente) entro i 60 giorni, non può successivamente agire in giudizio contro l'azienda per la tutela dei suoi diritti per la sopravvenuta decadenza dall'azione.

Purtroppo non vi è modo, allo stato, per sapere quale sarà l'indirizzo che i giudici (unici interpreti della legge) concretamente adotteranno. Vi è anche il rischio che l'orientamento non risulti omogeneo sul territorio nazionale e che una causa dichiarata improcedibile a Catania giunga regolarmente a conclusione a Treviso (sono solo esempi).

La risposta definitiva po-

trebbe arrivare solo dalla Cassazione e solo tra alcuni anni. È per questo motivo che, nel frattempo, la Federagenti ha comunque ritenuto utile investire del problema il ministero del lavoro, richiedendo allo stesso un qualificato parere che può, se non altro, fornire elementi di riflessione e fare chiarezza, su una questione che, a nostro parere, non era stata attentamente vagliata in tutti i suoi aspetti dal legislatore al momento della formulazione della norma nel suo attuale dettato.

Dal punto di vista pratico consigliamo a tutti gli agenti di commercio che ricevono disdetta dall'azienda di procedere comunque alla contestazione nei termini, invitandoli in caso di dubbi o perplessità a rivolgersi presso le sedi sindacali territoriali.

Per completezza si riporta, di seguito, la richiesta di chiarimenti inviata dalla Federagenti al ministero del lavoro e delle politiche sociali il 26 gennaio u.s.

«Al ministero del lavoro e delle politiche sociali - Oggetto: Art. 32 Legge 4 novembre 2010 n. 183 - richiesta chiarimenti - La Federagenti, federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente alla Cisl, riconosciuta quale associazione maggiormente rappresentativa della categoria dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiede chiarimenti sulla corretta interpretazione da dare all'art. 32 della normativa in oggetto nella parte in cui al primo e al terzo comma modifica l'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

In particolare in forza della sopracitata modifica, allo stato attuale, l'impugnativa in qualsiasi forma (giudiziale o stragiudiziale), a pena

di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione in forma scritta del licenziamento è estesa anche al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto di cui all'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile. Nel corso di un recente convegno tenutosi presso il Tribunale di Roma incentrato sulle novità del cd. «collegato lavoro» è stata ventilata da parte di alcuni interpreti la possibilità che tale norma sia operante anche per i contratti di agenzia, il cui regime processuale, come ben noto, è disciplinato per l'appunto dall'art. 409, numero 3) c.p.c.

Non sfuggono sicuramente le ripercussioni che tale orientamento, laddove confermato e fatto proprio dalla magistratura, avrebbe dal momento che già allo stato vi potrebbero essere molti rapporti di agenzia conclusi, a seguito di recesso del preponente, successivamente al 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), per cui sarebbe già sopraggiunta la decadenza in assenza di specifica contestazione da parte dell'agente. Si ricorda che precedentemente all'approvazione del «collegato lavoro» nessuna decadenza gravava sull'agente di commercio ad eccezione del termine annuale per la richiesta delle indennità di fine rapporto.

Il contratto di agenzia è figura tipizzata nel nostro ordinamento negli artt. 1742 e segg. c.c. e a parere della scrivente associazione assolutamente non assimilabile alle altre ipotesi di prestazione coordinata e continuativa di cui appunto al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. che testualmente recita: «3) rapporti di agen-

zia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato».

L'interpretazione che propende per esclusione dei rapporti di agenzia dal regime introdotto dalla legge 183/10 è anche sostenuta indirettamente dal dato letterale dell'articolo 32 del collegato lavoro la cui rubrica è «Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato», che fa appunto ritenere che l'ambito di applicazione della norma sia ristretta a ai cd. co.co.co. ai contratti a progetto e figure similari ed unicamente laddove la risoluzione da parte del committente sia intervenuta prima della scadenza del termine del rapporto senza giusta causa ovvero con giusta causa ritenuta illegittima dal collaboratore oppure il lavoratore debba contestare la qualificazione giuridica del rapporto e quindi la genuinità del co.co.co. che si risolva alla normale scadenza.

Del resto lo spirito della legge n. 183/10, se ben compreso, è proprio quello di colpire il ricorso alle tipologie contrattuali di lavoro introdotte con la Legge Biagi, laddove le

stesse siano surrettiziamente usate dal datore di lavoro per dissimulare rapporti di lavoro subordinato estendendo ad esse le tutele previste per il lavoratore subordinato, ma condizionando, correttamente, tale tutela ad una puntuale e tempestiva contestazione della diversa qualificazione giuridica del rapporto.

Se così è, risulta di tutta evidenza come tale motivazione non possa estendersi al contratto di agenzia, sia, lo ripetiamo per la sua puntuale tipizzazione normativa e regolamentazione, anche attraverso la contrattazione collettiva di settore, sia per la sua natura di attività lavorativa autonoma, chiaramente evincibile anche dal regime fiscale e previdenziale a cui è sottoposto l'agente o rappresentante di commercio.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, anche al fine di dare un forte segnale di attenzione all'intera categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, siamo certi che codesto rispettabile Ufficio concorderà sulla opportunità di fornire un'autorevole parere circa l'applicazione o meno del nuovo regime giuridico di cui all'art. 32 della legge 183/10 al contratto di agenzia».

—© Riproduzione riservata—



**Pagina a cura della Federagenti Cisl**  
FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI, INTERMEDIARI  
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sede nazionale:  
Via Baldovinetti 83, 00142 Roma.  
Tel. 06.51530121 - Fax 06.51530536  
E-mail info@federagenti.org  
Conteggi on line indennità di fine rapporto  
e contributi Enasarco: www.federagenti.org

Le nostre sedi, dislocate su tutto il territorio nazionale, offrono servizi di assistenza per:

- ▶ Dichiarazione dei redditi (modello 730 e UNICO)
- ▶ Certificazioni reddituali (ISE-ISEE- modello RED)
- ▶ Dichiarazione e calcolo bollettini I.C.I.
- ▶ Avvisi bonari e cartelle di pagamento



**Centro di assistenza fiscale**  
per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e pensionati

*La soluzione ai tuoi adempimenti fiscali*

Sede legale: Via Plinio, 21 Roma - Tel: 06.7684065 - Sito: www.cafcisl.it